

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-506 del 07/03/2016
Oggetto	Mengozzi S.p.A. Via Nicola Sacco 25 Forlì. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-519 del 07/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLÌ-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLÌ-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: *Art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.* Mengozzi S.p.A. – Via Nicola Sacco 25 – Forlì. **Riesame con valenza di rinnovo** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 59645/298 del 25.07.2006 per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì.

Il Dirigente

Visti:

- la parte II del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11 ottobre 2004 modificata dalla L.R. 9/2015 che attribuisce le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA, prima alle Province, e poi ad Arpae-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- le modifiche apportate al D.Lgs 152/06 dal D.Lgs 46/2014 in relazione alle categorie IPPC con particolare riferimento alla categoria 5 (impianti di trattamento rifiuti);
- il Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs 152/06, entrato in vigore il 01/01/2016 per gli impianti esistenti, che apporta modifiche alle condizioni di esercizio e controllo degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 298/59645 del 25.07.2006 successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 367/87951 del 09.10.2007;
- Delibera di G.P. n. 338/67801 del 28.07.2009;
- Delibera di G.P. n. 526/103225 del 03.11.2009;
- Delibera di G.P. n. 25/6663 del 02.02.2010;
- Comunicazione del 21.09.2010 con nota prot. prov.le n. 94088/10;
- Comunicazione del 09.02.2011 con nota prot. prov.le n. 12837/11;
- Determina n. 82/3505 del 17.01.2011;
- Delibera di G.P. n. 82/17027 del 22.02.2011;
- Delibera di G.P. n. 89/22603 del 13.03.2012;
- Delibera di G.P. n. 348/85423 del 11.09.2012;
- Delibera di G.P. n. 401/96570 del 16.10.2012;
- Comunicazione del 21.03.2013 con nota prot. prov.le n. 60266/13;
- Comunicazione del 03.06.2013 con nota prot. prov.le n. 87382/13;
- Comunicazione del 03.06.2015 con nota prot. prov.le n. 51557/15;
- Comunicazione del 05.06.2015 con nota prot. prov.le n. 52327/15;

è stata rilasciata alla società Mengozzi S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti sanitari sito in Comune di Forlì, via Zotti;

Vista l'istanza riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata unitamente all'istanza di attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale il 24.01.2014 e caricata sul Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da parte della società Mengozzi S.p.A. in data 25.01.2014, (acquisita al protocollo della Provincia con n. 8600/2014) per la modifica e gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì;

Evidenziato che il procedimento di VIA è stato avviato dalla Provincia di Forlì-Cesena e la sua conclusione è ora in capo alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di Arpae-SAC, in forza della L.R. 13/2015;

Precisato che l'istanza di riesame con valenza di rinnovo contiene gli elementi indicati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113/2011;

Tenuto conto che il procedimento di AIA è stato avviato dalla Provincia di Forlì-Cesena e la sua conclusione è ora in capo ad Arpae-SAC in forza della L.R. 13/2015;

Visto l'iter istruttorio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riportato al punto A4 dell'Allegato 1 "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la documentazione consegnata dal proponente nel corso del procedimento e conservata agli atti è stata acquisita al Protocollo della Provincia in data 24.01.2014 n. 8600, in data 13/02/2014 n. 15293, 15295, 15298, in data 01.12.2014 n. 109846, in data 18.05.2015 n. 46649, in data 27.07.2015 n. 67717, in data 27.08.2015 n. 75476, in data 28.10.2015 n. 96214; e al Protocollo di Arpae-FC in data 19.01.2016 n. PGFC/2016/573 e n. PGFC/2016/679;

Tenuto conto che nel corso del procedimento di VIA e AIA il Gestore ha presentato le seguenti comunicazioni di modifica non sostanziale che richiedono l'aggiornamento del documento di AIA, e che tale aggiornamento è parte integrante del presente riesame:

- comunicazione del 10.03.2015 acquisita al prot. prov.le n. 24372/15;
- comunicazione del 04.08.2015, acquisita al prot. prov.le n. 70258/15;
- comunicazione del 25.11.2015, acquisita al prot. prov.le n. 100670/15;

Considerato che la società Mengozzi S.p.A. con l'attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di riesame di AIA propone modifiche gestionali e impiantistiche chiedendo in particolare di:

1. disporre di un range di variazione del carico orario dei rifiuti, con limite pari a 5.000 kg/h;
2. disporre di un valore autorizzato della portata dei fumi all'emissione E1 pari a 55.000 Nm³/h;
3. aumentare il volume della camera di post-combustione collegata al combustore 1 in modo da renderlo uguale a quello della camera di post-combustione collegata al combustore 2 (tale istanza era stata ritirata nel corso del procedimento per poi essere riammessa alla valutazione con nota del 27.8.2015 prot. prov.le n. 75693/15 successivamente modificata con nota e allegati progettuali del 27.10.2015 prot. prov.le n.92614/15);
4. installare due nuovi economizzatori nel generatore di vapore;
5. inserire due nuovi punti di emissione convogliata E16 ed E17 e di una sorgente di emissione diffusa denominata ED10;
6. installare due sili per lo stoccaggio dei reagenti da aggiungere ai fumi prima dell'ingresso nella seconda «batteria» di filtri;
7. essere autorizzata ad eliminare il filtro a letto fisso di carboni attivi, divenuto tecnologicamente obsoleto al confronto con i sistemi di cui è prevista l'installazione;
8. installare due ulteriori filtri a maniche (uguali ai Simatek già presenti nel proprio impianto), in parallelo tra loro, in modo da disporre di 2 coppie di filtri da esercire in serie, in sostituzione del filtro a letto fisso di carboni attivi;
9. installare, all'uscita della seconda «batteria» di filtri, un sistema catalitico DeNOx/DeDioxins (brevetto Shell);
10. realizzare il bacino di contenimento per il serbatoio S412, attualmente utilizzato per lo stoccaggio dell'acqua demineralizzata, considerato che verrà destinato allo stoccaggio della soluzione ammoniacale al 25%, e le relative linee di collegamento;
11. installare uno scambiatore a doppio stadio per recuperare parte del calore sensibile ancora presente nei fumi in uscita dal DeNOx/DeDioxins catalitico Shell;
12. modificare la sezione di lavaggio fumi rendendo "uguali" le due colonne in termini sia

- dimensionali sia di dotazioni così da poterle gestire in parallelo;
13. costruire una struttura di sostegno in carpenteria metallica su cui verranno appoggiati il sistema catalitico DeNOx/DeDioxins e lo scambiatore di calore a doppio stadio;
 14. installare un nuovo serbatoio da utilizzare per lo stoccaggio dell'acqua demineralizzata;
 15. installare un sistema di chiarificazione dell'acqua prelevata dal fiume e costruire una nuova sala quadri in cui inserire le utenze elettriche di tale sistema e in cui trasferire tutte le alimentazioni delle utenze elettriche dell'impianto chimico-fisico esistente;
 16. realizzare un nuovo "locale compressori" attiguo al fabbricato denominato "Sala Trattamento acque" (sul lato verso la Tangenziale);
 17. creare, nei locali al primo piano della palazzina tecnologica-fabbricato, posto sul lato Est dell'area di stabilimento, in cui è ubicata la sala controllo, una zona spogliatoio per il personale sia della società Mengozzi S.p.A. sia delle imprese esterne e realizzare una scala per creare un secondo accesso dalla parte del fabbricato sul lato verso la Tangenziale e realizzare dei nuovi locali destinati ad uffici sia in adiacenza alla palazzina tecnologica (sul lato verso la Tangenziale) sia nella zona accettazione contigui a quelli esistenti;
 18. effettuare l'operazione di recupero (operazione R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi di cui all'Allegato C del D.Lgs 152/06 e smi tramite triturazione dei mulini) per i contenitori monouso e i coperchi plastici simili, ma non identici a quelli della società Mengozzi S.p.A.;
 19. modalità gestionali dei rifiuti che contemplano un tempo di attesa, definito come la durata temporale tra la presa in carico dei rifiuti e la termodistruzione degli stessi, pari a 5 giorni e diversa tracciabilità dei carichi di rifiuti in ingresso all'impianto, prima dell'incenerimento;
 20. individuazione di una nuova area dedicata alla sosta degli automezzi in assetto di trasporto (parcheggio) e di nuovi confini di stabilimento così come poi meglio dettagliato nella modifica progettuale presentata in data 27.10.2015 prot. prov.le n. 92614/14;
 21. modifica all'assetto delle reti fognarie in riferimento all'estensione dell'area aziendale;
 22. modalità gestionale che prevede l'alimentazione dei rifiuti liquidi al combustore senza il vincolo del 2% in peso del massimo carico autorizzato;
 23. modalità gestionale che prevede l'alimentazione delle carogne animali e gli scarti di tessuti animali di peso non superiore ai 120 kg indipendentemente dal carico orario di rifiuti liquidi nebulizzati nel combustore;
 24. aumento per il punto di emissione E4 del valore di portata massima pari a 25.000 Nm³/h;
 25. modificare il Piano di monitoraggio e controllo come di seguito indicato:
 - 25.1. misurazioni periodiche con frequenza trimestrale del PM10;
 - 25.2. aumento della frequenza di autocontrollo per IPA e PCDD-PCDF (mensile);
 - 25.3. monitoraggio in continuo dei valori medi orari del parametro mercurio (l'analizzatore verrà messo in linea in modo da rendere disponibili i dati relativi);

Dato atto che per quanto attiene il riesame di AIA la società Mengozzi S.p.A. chiede:

1. il mantenimento dell'autorizzazione al «incenerimento a terra» (operazione D10 dell'Allegato B alla Parte IV del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) realizzato mediante la termovalorizzazione, finalizzata alla produzione di energia elettrica, dei rifiuti per un quantitativo totale annuo pari a 32.000 tonnellate e con i codici CER già previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
2. il mantenimento dell'autorizzazione alla «messa in riserva» (operazione R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), degli Imballaggi in vetro, individuati con codice CER 150107, all'interno di un contenitore scarrabile della capacità di 27 m³, corrispondenti a circa 10 tonnellate;
3. il mantenimento (con l'eccezione del parametro portata per il punto E1 richiesto per un massimo pari a 55.000 Nmc/h sul secco) dell'autorizzazione per i punti di emissione convogliata esistenti alle seguenti condizioni:
 - 3.1. per il punto di emissione E1

- valori limite di emissione pari a quelli previsti dal d.Lgs 133/2005 e dall'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
- monitoraggio in continuo dei seguenti parametri:
 - polveri totali, composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come Hcl, ossidi di azoto (come NO₂), ossidi di zolfo (come SO₂), monossido di carbonio (CO), sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (COT), composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come HF, nonché:
 - tenore volumetrico di ossigeno,tenore di vapore acqueo,tenore volumetrico di biossido di carbonio,ammoniaca (NH₃)

mediante due sistemi automatici *SME1* e *SME2* funzionanti in parallelo, di cui uno con valenza fiscale e l'altro di riserva dotati, ciascuno, di un *sistema di analisi* per la determinazione dei diversi parametri e di un *sistema di acquisizione e di elaborazione* dei dati,

- misurazione e registrazione in continuo:
 - della portata volumetrica, della pressione, delle temperatura, dei fumi in emissione, mediante misuratori installati a camino,
- misurazioni periodiche con frequenza trimestrale dei seguenti parametri:
 - somma dei metalli (Antimonio + Arsenico + Cobalto + Cromo + Manganese + Nichel + Piombo + Rame + Stagno + Vanadio),
 - Mercurio e i suoi composti,
 - Cadmio e Tallio,
 - PM₁₀ (parametro aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell'AIA vigente);
- misurazioni periodiche con frequenza mensile dei seguenti parametri:
 - Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),
 - Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani;

3.2. per il punto di emissione E2

- portata massima pari a 476 m³/h,
- verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;

3.3. per il punto di emissione E3

- portata massima pari a 476 m³/h,
- verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;

3.4. per il punto di emissione E4

- portata massima pari a 25.000 Nm³/h,
- nessun limite di emissione, considerata la tipologia di lavorazione;

3.5. per il punto di emissione E5

- portata massima pari a 876 m³/h,
- verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;

3.6. per il punto di emissione E6

- portata massima pari a 438 m³/h,
- verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;

3.7. per il punto di emissione E7

- portata massima pari a 1.553 m³/h,
- verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei

- risultati dell'ispezione;
- 3.8. per il punto di emissione E8
 - portata massima pari a 720 m³/h,
 - verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;
 - 3.9. per il punto di emissione E9
 - portata massima pari a 1.000 m³/h,
 - verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;
 - 3.10. per il punto di emissione E10
 - portata massima pari a 360 m³/h,
 - verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;
 - 3.11. per il punto di emissione E13
 - portata massima pari a 1.000 m³/h,
 - verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;
 - 3.12. per il punto di emissione E14
 - portata massima pari a 1.800 m³/h,
 - verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;
 - 3.13. per il punto di emissione E15
 - portata massima pari a 653 m³/h,
 - verifica mensile del pressostato differenziale e annotazione su apposito registro dei risultati dell'ispezione;
 4. l'autorizzazione al mantenimento delle emissioni diffuse dai punti ED1÷ED9 esistenti;
 5. la conferma dell'autorizzazione allo scarico alle medesime condizioni previste nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
 6. la conferma dell'autorizzazione a gestire i rifiuti prodotti nel sito di via Zotti in regime di deposito temporaneo, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1, lettera bb, del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle aree così come individuate nella planimetria riportate nella Tavola 2 in Allegato 3D e successive modifiche;

Visti gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi indetta per l'esame congiunto della Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto proposto e del conseguente riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 07.03.2014, 09.05.2014 dalla quale è scaturita la richiesta di integrazioni del 27.05.2014 prot. prov.le n. 54876/14, 03.07.2014, 12.03.2015, 27.03.2015, 17.06.2015, 31.08.2015, 14.09.2015, 15.12.2015, 20.01.2016, 26.01.2016 i cui verbali sono depositati agli atti presso gli uffici dell'Autorità Competente, e la seduta conclusiva nella quale è stato firmato il Rapporto Ambientale del 24.02.2016;

Visto il rapporto istruttorio di Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, trasmesso con nota del 27.01.2016 PGFC/2016/934, che ricomprende anche il parere favorevole sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 21/04;

Atteso che da tale Rapporto Istruttorio è scaturita la "bozza di AIA", approvata nella Conferenza dei Servizi del 20.01.2016, aggiornata e conclusa il 26.01.2016, che è stata trasmessa al proponente per le eventuali osservazioni in data 29.01.2016 con nota prot. n. PGFC/2016/1130;

Rilevato che il proponente, ha presentato le osservazioni alla "bozza di AIA" con nota del 13.02.2016, acquisita al prot. n. PGFC/2016/1950;

Considerato che la Conferenza dei Servizi, nella seduta conclusiva del 24.02.2016 ha approvato le decisioni in merito alle osservazioni del proponente, e che le controdeduzioni sono riportate

nell'Allegato 1b del Rapporto Ambientale allegato alla deliberazione di VIA;

Precisato che l'allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e l'Allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo" al presente atto, sono stati predisposti tenendo conto delle valutazioni della Conferenza di Servizi e del parere favorevole di Arpae-Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;

Precisato che, in merito alla Direttiva 2010/75/UE ed a quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 245 del 16.03.2015 e dal D.M. n. 272/2014 "Decreto recante le modalità di redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152", la società Mengozzi S.p.A. ha presentato nella domanda di riesame di AIA gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (svolta secondo le modalità di cui al D.M. n. 272/2014);

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di rilascio dell'AIA l'Azienda ha calcolato le spese istruttorie, pari a € 15.840,00, e che l'istruttoria svolta non ha confermato tale importo, ricalcolandolo per una cifra totale pari a € 18.800,00 e che pertanto la società Mengozzi S.p.A. dovrà provvedere al pagamento di tali spese;

Dato atto che dalla consultazione dell'Elenco di White List pubblicato presso il sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata dall'Unità Impianti di Arpae-SAC in data 02.03.2016, risulta che il gestore è regolarmente iscritto;

Dato atto che con documentazione acquisita al prot. n. PGFC/2016/563 del 19.01.2016, la società Mengozzi S.p.A. ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestanti il possesso dei requisiti soggettivi della legale rappresentante, e che tale dichiarazione è stata verificata con comunicazione del 25.02.2016 prot. n. PGFC/2016/2602;

Visto che per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore è tenuto a presentare a favore di Arpae le garanzie finanziarie previste all'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06;

Tenuto conto che gli importi e le modalità di presentazione delle garanzie sono stati indicati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 1991/03;

Considerato che il calcolo delle garanzie finanziarie e le modalità con le quali prestarle sono descritte al punto B.2 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale",

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria è stato determinato alla luce della normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato in seguito all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;

Visto che l'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede:

- che nel caso di un'installazione che risulti registrata ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/09, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e quindi per il caso in esame, abbia validità di anni 16;
- ulteriori casistiche di assoggettamento a riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata;
- che a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- che qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 16 anni dalla data di efficacia del presente riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- che fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

Considerato che il sito di Via C. Zotti e di Via N. Sacco a Forlì è registrato EMAS (registrazione IT-00165, codici NACE 38.1, 38.22, 22.22, 35.11, valida fino al 27/03/2018) e pertanto:

1. ai sensi di quanto previsto all'art. 208 del D.Lgs 152/06 come integrato dalla L. 1/2011 gli importi delle garanzie finanziarie devono essere ridotti del 50%;
2. la durata dell'Autorizzazione Intgerata Ambientale è fissata in anni 16 ai sensi di quanto previsto al comma 8 dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e smi;

Dato atto inoltre che la Mengozzi S.p.A ha adottato il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (Certificato n. EMS-498/S) rilasciato dal certificatore accreditato RINA Service SpA, con scadenza al 26/03/2018;

Precisato che la Conferenza di Servizi del 26.01.2016 ha deciso all'unanimità di inserire come prescrizione di VIA l'istituzione del Comitato Tecnico Permanente (costituito da Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, Arpae, AUSL, Comune di Forlì) che ha il compito di valutare i risultati dei monitoraggi della qualità dell'aria e i risultati dei monitoraggi relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo di VIA e AIA, anche con riferimento alle verifiche del funzionamento delle camere di post-combustione, nonché degli esiti delle visite ispettive di AIA, allo scopo di valutare livelli prestazionali dell'impianto con particolare riferimento alle rese di abbattimento degli inquinanti generati dall'impianto nelle diverse matrici ambientali;

Tenuto conto che l'esito dei lavori del Comitato Tecnico Permanente, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e smi, potranno determinare:

- 1) ulteriori prescrizioni al gestore volte all'aumento delle rese degli impianti di abbattimento;
- 2) qualora si accerti che le prescrizioni dell'AIA non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, l'obbligo di riesame dell'AIA medesima al fine di revisionare i valori limite di emissione e/o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- 3) qualora l'AUSL ritenga che le tecniche utilizzate dall'azienda non siano congrue a garantire igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, l'obbligo di riesame dell'AIA al fine di imporre l'utilizzo di tecniche diverse".

Dato atto che la Conferenza di Servizi del 24.02.2016 ha deciso all'unanimità la possibilità, da parte degli Enti partecipanti al Comitato Tecnico Permanente, di richiedere di avvalersi, a titolo gratuito per il Comitato medesimo, dell'apporto di figure tecnico-scientifiche da scegliersi all'interno delle Università Emiliano-Romagnole, fermo restando che l'individuazione della figura tecnico-scientifica sia a carico dell'Ente proponente che curerà anche i rapporti formali con l'Università;

Dato atto che l'attività esercitata all'interno del sito oggetto della presente autorizzazione integrata ambientale è la medesima attività IPPC dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, e precisamente:

1. attività 5.2 : Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
 - o per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
 - o per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

e più precisamente l'operazione D10 "Incenerimento a terra", per una quantitativo massimo pari a 32.000 t/anno, dei seguenti rifiuti già autorizzati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:

- a) rifiuti sanitari di cui all'art. 2 del DPR 254/2003. L'installazione costituisce ai sensi di norma *impianto dedicato allo smaltimento dei rifiuti sanitari infettivi* (art. 10 comma 3 lettera d del DPR 254/2003) in quanto destinato a tale tipologia di attività;
- b) i rifiuti urbani e speciali non pericolosi compresi i rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- c) i materiali di categoria 1 e 2 di cui al regolamento CE 1069/2009 e le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al DPR 309/1990;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt.208 Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per le attività D10, R3 e R13 come dettagliato nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", ricomprensiva:
 - dell'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Dato atto che la Valutazione di Impatto Ambientale sostituisce il permesso a costruire e ricomprende l'autorizzazione paesaggistica delle opere di progetto approvate, nonché il presente atto di autorizzazione, la cui efficacia è pertanto demandata all'efficacia della VIA medesima;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, di provvedere al rilascio dell'AIA per lo stabilimento in questione così come approvato e riportato nel Rapporto Ambientale firmato in data 24.02.2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** alla **MENGOZZI S.p.A.** con sede legale in Comune di Forlì – Via Nicola Sacco n. 25 e installazione sita in Comune di **Forlì – Via Carlo Zotti**, per lo svolgimento dell'attività IPPC compresa nell'Allegato VIII alla Parte II Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. punto 5.2 "*Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti*":
 - 1.1. per l'operazione D10 "Incenerimento a terra", per una quantitativo massimo pari a 32.000 t/anno, dei seguenti rifiuti:
 - 1.1.1. rifiuti sanitari di cui all'art. 2 del DPR 254/2003. L'installazione costituisce ai sensi di norma impianto dedicato allo smaltimento dei rifiuti sanitari infettivi (art. 10 comma 3 lettera d del DPR 254/2003) in quanto destinato a tale tipologia di attività;
 - 1.1.2. i rifiuti urbani e speciali non pericolosi compresi i rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - 1.1.3. i materiali di categoria 1 e 2 di cui al regolamento CE 1069/2009 e le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al DPR 309/1990;
2. di **approvare** "Le condizioni dell'AIA" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **approvare** il "Piano di Monitoraggio e Controllo" nel testo che risulta dall'Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che le osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal gestore in data 13.02.2016, prot. n. PGFC/2016/1950 e le relative valutazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi del

24.02.2016, sono riportate nel Rapporto Ambientale di cui alla Deliberazione Regionale di VIA nella quale il presente atto è ricompreso;

5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

- 5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - 5.1.1. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - 5.1.2. quando sono trascorsi 16 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 5.1.3. qualora lo richieda il Comitato Tecnico Permanente ai sensi di quanto disposto nel successivo punto 15;
- 5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 5.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 16 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
- 5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

- 6.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e negli Allegati 1: "Le condizioni dell'AIA" e 2 "Piano di Monitoraggio";
- 6.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 6.4. il gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

6.5. entro **30 giorni** dalla data di efficacia del presente atto il gestore dovrà provvedere al pagamento della differenza delle spese istruttorie per un importo pari a € **18.800,00**;

7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art.208 Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per le attività D10, R3 e R13 come dettagliato nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", ricomprensiva:
 - o dell'autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - o dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata alla Provincia di Forlì-Cesena per le attività esistenti D10 e R13, dovrà essere aggiornata e adeguata in riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato documento di AIA al punto B.2.2.1 a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna;
9. di **stabilire** che **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto dovrà essere presentata la garanzia finanziaria in favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna in riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato documento di AIA al punto B.2.2.2, fermo restando che lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti R3 è subordinata al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae medesima, della garanzia finanziaria prestata;
10. di **stabilire** che il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 8. e 9. comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale previa diffida;
11. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e dell'Allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo";
12. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
13. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24 Aprile 2008;
14. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
15. di **stabilire**, conformemente a quanto determinato nel Rapporto Ambientale, che è istituito presso Arpae un Comitato Tecnico permanente (costituito da Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, Arpae, AUSL, Comune di Forlì) che ha il compito di valutare i risultati dei monitoraggi della qualità dell'aria e i risultati dei monitoraggi relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo di VIA e AIA, anche con riferimento alle verifiche del funzionamento delle camere di post-combustione, nonché degli esiti delle visite ispettive di AIA, allo scopo di valutare livelli prestazionali dell'impianto con particolare riferimento alle rese di abbattimento degli inquinanti generati dall'impianto nelle diverse matrici ambientali.

L'esito dei lavori del Comitato, che dovrà riunirsi annualmente, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Forlì e potranno determinare:

- 15.1. ulteriori prescrizioni al gestore volte all'aumento delle rese degli impianti di abbattimento;
- 15.2. qualora si accerti che le prescrizioni dell'AIA non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, l'obbligo di riesame dell'AIA medesima al fine di revisionare

i valori limite di emissione e/o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

- 15.3. qualora l'AUSL ritenga che le tecniche utilizzate dall'azienda non siano congrue a garantire igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, l'obbligo di riesame dell'AIA al fine di imporre l'utilizzo di tecniche diverse.

Gli Enti partecipanti al Comitato Tecnico Permanente potranno richiedere di avvalersi, a titolo gratuito, dell'apporto di figure tecnico-scientifiche da scegliersi all'interno delle Università Emiliano-Romagnole. L'individuazione della figura tecnico-scientifica è a carico dell'Ente proponente che curerà anche i rapporti formali con l'Università.

16. di **stabilire** che l'efficacia del presente atto è subordinata all'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale entro la quale il presente atto è ricompreso;
17. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
18. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto disposto dalla parte seconda, titolo III del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quanto disposto con D.G.P. n. 289-76566 del 05.08.2014;
19. di **inviare** la presente autorizzazione alla Regione Emilia Romagna - Servizio VIPSA per il seguito di competenza, in quanto atto da ricomprendersi nella Deliberazione di Giunta Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale dell'istanza attivata dalla società Mengozzi S.p.A.;
20. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**

Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.